CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

# Art. 54

## Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1)

A valere sulle disponibilita' del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attivita' ivi previste.

Versione in vigore dal 15 giugno 2006, non più in vigore dal 20 febbraio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna |
| Estremi | Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |
| Libro | III — Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici |
| Titolo | II — Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa |
| Capo | I — Azioni positive per l'imprenditoria femminile |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-54-fondo-nazionale-per-l-imprenditoria-femminile-legge-25-febbraio-1992/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it